

Publicato il 17/03/2025

N. 00124/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00421/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 421 del 2021, proposto da OMISSIS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Sistema Portuale del OMISSIS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

per l'annullamento

del provvedimento dell'Autorità di Sistema Portuale del OMISSIS, PAR-005557- del 06.08.2021, avente ad oggetto "*RICHIESTA DI PAGAMENTO CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE – Atto Formale n° 13/1984 relativa ad un tratto di suolo demaniale marittimo situato nel porto di OMISSIS, allo scopo di mantenere un approdo per il diporto nautico*", notificato in data 06.08.2021 a mezzo pec, con cui si dava comunicazione dell'emissione dell'ordine di introito per il pagamento del canone demaniale relativo all'annualità 2021 e veniva richiesto il pagamento della somma di € 174.808,49, salvo conguaglio, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021, nonché di tutti gli atti anteriori,

presupposti, preparatori, consequenziali, comunque connessi e finalizzati all'adozione del provvedimento impugnato anche se non conosciuti dalla società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del OMISSIS e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società OMISSIS è concessionaria della zona demaniale marittima e specchi acquei per complessivi mq. 264.112 situati in OMISSIS, per la temporanea occupazione e l'uso, allo scopo di costruirvi e mantenervi per 50 anni (a decorrere dal 30.07.1984) un approdo per il diporto nautico.

Con l'odierno gravame la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per l'annullamento e la contestuale e integrale riforma del provvedimento dell'Autorità di Sistema Portuale del OMISSIS, PAR-005557- del 06.08.2021, avente ad oggetto "*RICHIESTA DI PAGAMENTO CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE – Atto Formale n° 13/1984 relativa ad un tratto di suolo demaniale marittimo situato nel porto di OMISSIS, allo scopo di mantenere un approdo per il diporto nautico*", con cui l'Autorità dava comunicazione dell'emissione dell'ordine di introito per il pagamento del canone demaniale relativo all'annualità 2021 e richiedeva il pagamento della somma di € 174.808,49, salvo conguaglio, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021.

2. In punto di fatto la società ricorrente espone che, fino alla riforma avvenuta con la cd. Legge Finanziaria del 2007 (L. n. 296/2006), la determinazione del canone concessorio da corrispondere annualmente da parte della concessionaria all'Amministrazione Marittima concedente veniva effettuata in considerazione delle specificità caratterizzanti l'area portuale concessa in uso applicando misure incentivanti per la realizzazione dei porti turistici da parte dei concessionari.

Con la succitata riforma e, più precisamente, con l'art. 1, comma 252, della L. 296/2006, ai fini della determinazione del canone concessorio, veniva introdotta una particolare classificazione che permetteva di considerare diversamente, all'interno dell'area portuale, gli specchi acquei,

le aree rimaste scoperte, quelle occupate con impianti di facile rimozione ed, infine, quelle occupate con impianti di difficile rimozione.

In sostanza la nuova disciplina introduceva canoni di gran lunga più elevati rispetto a quelli corrisposti prima della riforma, determinando anche difficoltà di carattere applicativo, come dimostrato anche dalle continue rideterminazioni della somma dovuta a titolo di canone concessorio da parte dell'Ente regionale. Tant'è che la stessa ricorrente aveva proceduto più volte a formulare istanza di ricalcolo dei canoni dovuti, per mezzo di articolata perizia tecnica, sulla base della giurisprudenza e, segnatamente, della sentenza n. 29/2017 della Corte Costituzionale il cui indirizzo veniva poi confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 218/2018 e cristallizzato dal Legislatore con l'art. 100, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 13.10.2020 n. 126. Tale ultima previsione normativa prevedeva, sostanzialmente, il recupero delle somme versate in eccedenza dai concessionari per la nautica da diporto dal 1° gennaio 2007, mediante un meccanismo di compensazione in rate annuali fino alla residua durata della concessione.

Pertanto, con comunicazione del 15.12.2020 prot. 940 inoltrata sia all'Autorità di Sistema Portuale del OMISSIS che alla Regione Abruzzo, la OMISSIS invitava i suddetti Enti, per quanto di rispettiva competenza, ad individuare gli opportuni percorsi amministrativi ai fini della corretta e puntuale applicazione del comma 3 dell'art. 100 DL. 104/2020.

Con comunicazione dell'01.02.2021 la Regione Abruzzo escludeva una propria competenza nell'applicazione del meccanismo di cui all'art. 100, comma 3, del D.L. 104/2020, poiché nel frattempo la Regione aveva provveduto al trasferimento delle funzioni amministrative in materia di gestione della concessione demaniale del Porto turistico di OMISSIS all'Autorità di Sistema Portuale del OMISSIS.

Quest'ultima, invece, con successiva nota del 21.04.2021, faceva presente alla ricorrente di essere responsabile esclusivamente per le annualità successive al subentro nelle relative funzioni alla Regione (avvenuto giusta Delibera della Regione Abruzzo n. 322 del 31.05.2018) e, di conseguenza, avendo provveduto a calcolare correttamente il canone per le annualità di propria competenza, comunicava che la stessa non era tenuta all'obbligo di eseguire la compensazione di cui al D.L. 104/2020.

Con il gravato provvedimento l'Autorità di Sistema Portuale del OMISSIS provvedeva a inoltrare l'ordine di pagamento relativo al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 richiedendo il pagamento della somma di €. 174.808,49, salvo conguaglio, senza prevedere tuttavia l'applicazione del meccanismo di compensazione di cui al D.L. n. 104/2020.

La ricorrente contestava il contenuto della predetta determinazione con comunicazione via pec del 13.09.2021, richiedendo, tra l'altro, l'annullamento, anche in via di autotutela, del suddetto ordine di introito, senza ottenere tuttavia alcun riscontro.

L'istanza di annullamento in autotutela veniva infine rigettata dall'Autorità Portuale del OMISSIS con nota prot. 6477 del 17.09.2021 sulla base delle medesime motivazioni di cui alla precedente comunicazione del 21.04.2021 espressamente richiamata.

2. L'odierno gravame è affidato alla denuncia di un'unica doglianza con cui si deduce:

“I. In via principale, nel merito: invalidità del provvedimento impugnato per violazione di legge, illegittima e/o arbitraria disapplicazione dell'art. 100 comma 3 del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13.10.2020 n. 126 nella determinazione del canone demaniale marittimo della OMISSIS relativo all'annualità 2021.”

3. Si è costituita in resistenza al ricorso l'Autorità di Sistema Portuale del OMISSIS a mezzo di articolata memoria con cui ha contestato sia l'esposizione di fatto che i profili di diritto dedotti, eccependo, in rito, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e concludendo, comunque, per il rigetto del ricorso in quanto privo di merito di fondatezza.

4. Con ordinanza collegiale n. 90/2024 del 26/03/2024 questo Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio, mediante intervento *jussu iudicis* ai sensi dell'art. 28, comma 3, del c.p.a. nei confronti del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia del Demanio, ordinando alla parte ricorrente di notificare il gravame introduttivo, corredato dagli estremi della predetta ordinanza, alle richiamate Amministrazioni, ed ha rinviato le parti, per l'ulteriore trattazione, alla pubblica udienza del 13 dicembre 2024.

5. In esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio, si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio, attraverso il deposito di documenti ed atto di mera forma in data 16.05.2024.

6. Con successiva Ordinanza collegiale n. 381 del 23/12/2024, questo Tribunale, ritenuti necessari, ai fini del decidere, approfondimenti istruttori, ha richiesto all'Agenzia del Demanio una dettagliata relazione sui fatti di causa nonché il deposito di ogni documento utile ai fini della decisione, ed ha rinviato per la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2025.

7. In esecuzione dell'ordine istruttorio impartito, l'Avvocatura Distrettuale ha depositato documenti e la relazione dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise in data 25/11/2024.

8. In prossimità dell'udienza di trattazione di merito le parti hanno depositato memorie e repliche ex art. 73 c.p.a. riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.

9. All'udienza pubblica del 7 marzo 2025, al termine della discussione, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.

10. In via preliminare, seguendo la tassonomia propria delle questioni secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dall'Adunanza plenaria n. 5 del 2015, in ordine logico è prioritario l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla intimata Autorità di Sistema Portuale del OMISSIS.

Secondo la tesi della resistente l'odierna controversia riguarderebbe un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale (ossia il diritto alla compensazione dei canoni pagati in eccesso negli anni 2007- 2019, previsto dall'art. 100, comma 3, del D.L. 104/2020), la cui cognizione appartiene al giudice ordinario.

L'eccezione è priva di pregio giuridico.

In linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi in materia, questo Collegio ritiene che *“allorquando fra concessionario e concedente si controverte sul canone dovuto a fronte del rilascio di una concessione demaniale, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo se la misura del canone costituisce il risultato di scelte discrezionali nella conformazione del rapporto, nel mentre la giurisdizione del giudice ordinario non può essere esclusa quando esistono norme, regolamenti o atti generali emanati dalla Pubblica Amministrazione, i quali, per la determinazione del canone nel caso concreto, dettano criteri la cui applicazione presuppone non scelte discrezionali, ma apprezzamenti di ordine tecnico”* (così Cons. Stato, Sez. VI, 20 luglio 2004 n. 5239). Nel caso di specie, inoltre, poiché *“la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della p.a. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo; e, in conseguenza di tutto ciò, sussiste pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della legittimità del provvedimento di determinazione del canone di concessione di beni del demanio marittimo in relazione al quale è ravvisabile un potere discrezionale dell'Amministrazione concedente, come risulta dalla previsione di un canone minimo e di aumenti calcolati in rapporto alle caratteristiche oggettive ed alle capacità reddituali dei beni, nonché alle effettive utilizzazioni consentite.”* (cfr. così, ad es., T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 13 marzo 2006 n. 383).

In definitiva, l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 100 comma 3 D.L. 14.8.2020 n° 104 di cui si controverte non attiene a profili di carattere strettamente patrimoniali, ma a circostanze

che involgono una valutazione tecnico-discrezionale da parte della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio e sulla determinazione dei canoni, a fronte della quale sussistono indubbiamente situazioni giuridiche di interesse legittimo la cui cognizione è devoluta al giudice amministrativo.

11. Ciò chiarito in via preliminare, il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.

Con un unico e articolato motivo di la società ricorrente lamenta la violazione e, quindi, la mancata applicazione dell'art. 100, comma 3, del D.L. 104/2020 da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del OMISSIS, che ha determinato il canone demaniale marittimo relativo all'annualità 2021 senza tuttavia applicare i benefici di cui alla cennata previsione normativa.

A sostegno della fondatezza della censura parte ricorrente ripercorre, con puntuale analisi, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale formatasi in materia richiamando, *in primis*, la sentenza n° 29/2017 con cui la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 252 della Legge n° 296 del 2006 (finanziaria del 2007) in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, ha affermato in buona sostanza che vanno scomputati dal calcolo del canone demaniale le opere realizzate dal concessionario durante il periodo di vigenza della concessione, essendo le stesse destinate a divenire parte della proprietà demaniale dello Stato al termine della stessa.

A questa sentenza sono seguite, negli anni, pronunce conformi di vari Tribunali Amministrativi e del Consiglio di Stato (vedasi Consiglio di Stato sentenze n° 218/2018 del 16.1.2018; n° 291 del 18.1.2018; sentenza n° 184 del 14.02.2020; Tar Lazio sentenza n° 5179 del 03.05.2017; Tar Sardegna sentenza n° 789/2018) che hanno recepito l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 comma 252 della Legge n° 296 del 2006 fornita dalla Corte Costituzionale. In particolare, il Consiglio di Stato con sentenza n° 1184/2020 ha chiaramente stabilito, in conformità ai principi espressi dalla Consulta nella sentenza n° 29/2017, come le aree coperte da opere di difficile rimozione, realizzate dal concessionario nel corso del rapporto concessorio, non possono essere prese in considerazione quale base di calcolo ai fini della determinazione del canone demaniale, con la conseguenza che, per tali tipologie di aree, non può essere applicato alcun tipo di canone.

Infine il Legislatore, con l'art. 100, comma 3, del D.L. 14/08/2020 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 13/10/2020 n. 126, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, è intervenuto, da un lato, per cristallizzare, nel dato normativo, il principio di calcolo del canone demaniale da determinarsi in base alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, e quindi non considerando nel calcolo le aree occupate da opere di difficile

rimozione; dall'altro, per la risoluzione della problematica relativa al *dies a quo* in ordine alla ripetizione delle somme versate in eccedenza dai concessionari in base al predetto criterio.

Con tale disposizione normativa è stato quindi introdotto a carico degli "enti gestori" un meccanismo di rimborso mediante il ricalcolo delle somme versate in eccedenza dai concessionari a far data dal 2007 sino al 31 dicembre 2019, da compensare in rate costanti annuali con il canone demaniale annuale per tutta la durata residua della concessione demaniale. Nel caso di specie, secondo quanto argomentato in ricorso, l'Autorità Portuale del OMISSIS adduce a sostegno del diniego dell'applicazione dei benefici dell'art. 100 comma 3 del D.L. 14.08.2020 n. 104 le seguenti argomentazioni:

- la normativa risulterebbe lacunosa non tenendo asseritamente in considerazione l'eventuale successione di soggetti gestori diversi e la regolamentazione dei rapporti contabili e finanziari connessi;
- l'applicazione della normativa presupporrebbe la pendenza, alla data di entrata in vigore del D.L. 104/2020, di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti il pagamento dei canoni non sussistenti con l'Autorità;
- risulterebbe fuorviante da un punto di vista contabile procedere non tanto nella rideterminazione dei canoni versati in eccedenza dal 2007 al 2019, bensì provvedere ai conguagli con canoni che l'Autorità non avrebbe mai accertato e riscosso, con riferimento alle annualità precedenti al trasferimento delle funzioni amministrative ovvero ante 2018;
- l'applicazione della suddetta normativa risulterebbe condizionata dalla messa a disposizione delle risorse versate in eccedenza, da parte del concessionario, alle Amministrazioni funzionalmente competenti *ratione temporis*.

Diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, parte ricorrente ritiene che sia l'attuale ente gestore, ovvero l'Autorità di Sistema Portuale, competente al momento dell'apposita istanza presentata dal concessionario, l'unico soggetto individuato dal dettato normativo e competente all'applicazione della succitata legge, indipendentemente dalla pendenza, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020, di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti il pagamento dei canoni nei confronti dell'Ente concessionario.

Inoltre, infondata sarebbe anche l'argomentazione secondo cui la resistente si trova nell'impossibilità di procedere alla compensazione per non essere stata destinataria dell'incasso dei canoni su cui sussiste l'obbligo di rimborso, poiché la stessa sarebbe tenuta ad applicare *ex se* il meccanismo previsto, essendo lo Stato il soggetto finale percettore dei canoni demaniali. Infatti, la concessione ha sempre ad oggetto un bene demaniale, a prescindere dall'ente a cui di

fatto ne viene assegnata la gestione: ciò è dimostrato anche dalla natura del rapporto concessorio e dalle caratteristiche di quello tributario ad esso sotteso.

Infine, continua la ricorrente, non può che essere infondato anche l'assunto secondo cui l'applicazione del meccanismo surrichiamato dovrebbe comportare la restituzione delle somme versate in eccedenza al precedente ente concessionario, poiché lo stesso si pone in evidente contrasto con lo stesso strumento compensativo.

La tesi della ricorrente merita totale adesione.

L'art. 100, comma 3, del D.L. 14/08/2020 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 13/10/2020 n. 126 prevede che *“alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo”*.

Dalla formulazione testuale della disposizione normativa è possibile inferire che il meccanismo di compensazione delle somme pagate in eccedenza dai concessionari nel periodo di riferimento costituisce atto dovuto (come desumibile, sul piano della tecnica legislativa, dall'uso del presente indicativo *“provvedono”* che sottende l'imperatività della norma) al quale devono adempiere *“gli enti gestori”* che vanno individuati negli enti che esercitano le funzioni di gestione del demanio marittimo al momento della presentazione della domanda di ricalcolo da parte del concessionario.

In buona sostanza, la compensazione deve essere attuata dall'ente attualmente competente alla riscossione del canone demaniale, a prescindere dalla circostanza che detto ente non abbia percepito le somme su cui la compensazione è dovuta, in stringente aderenza all'orientamento del Giudice delle Leggi secondo cui *“il potere di disciplinare l'ammontare dei canoni relativi*

a beni demaniali, e conseguentemente i relativi procedimenti amministrativi di riscossione, spetta in linea di principio all'ente che sia titolare dei beni medesimi" (Corte Cost., sent. 1° marzo 2022, n. 46).

Ciò che rileva, come anche correttamente osservato dalla Regione Abruzzo nella propria nota del 01.02.2021, è che, a prescindere dall'esercizio delle funzioni amministrative gestorie, il versamento del canone demaniale viene, da ultimo, incassato dallo Stato trattandosi di beni che appartengono al demanio pubblico.

Risulta pertanto privo di pregio giuridico il rilievo secondo cui l'Autorità Portuale ha iniziato a svolgere le funzioni amministrative gestorie delle concessioni demaniali a far data dal 2018, dovendo comunque procedere alla compensazione delle somme versate dalla ricorrente in eccedenza in quanto, da ultimo, è lo Stato il soggetto che ha incassato anche i canoni precedenti al trasferimento di funzioni, ossia dal 2007 al 2017. Di talchè non può essere opposto al soggetto concessionario l'intervenuto trasferimento delle competenze gestorie sul bene da un ente ad un altro.

Non rileva, inoltre, quale presupposto di operatività per la concessione dei benefici di cui all'art. 100, comma 3, del D.L. 14/08/2020 n.104, la pendenza, alla data di entrata in vigore del D.L. 104/2020, di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti il pagamento dei canoni nei confronti dell'Ente concessionario, come invece erroneamente ritenuto dalla resistente, atteso che tale condizione non è richiesta dalla disposizione normativa.

Da ultimo è da respingere l'assunto della resistente secondo cui l'applicazione della compensazione deve essere subordinata ad un rimborso della minore entrata percepita dal nuovo ente gestore, atteso che tale interpretazione si risolverebbe in una evidente elusione del dettato normativo.

12. In definitiva, sulla base delle superiori complessive considerazioni, il ricorso è dunque fondato e, assorbita ogni altra censura o deduzione, va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed accertamento dell'obbligo dell'Autorità Portuale del Mare Adriatico Centrale di rideterminazione del canone demaniale marittimo 2021, previa applicazione del meccanismo compensativo disciplinato dall'art. 100 comma 3 del D.L. 14.08.2020 n. 104.

13. Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio, considerata anche la particolare complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei

sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento dell'Autorità di Sistema Portuale del OMISSIS, PAR-005557- del 06.08.2021 ed accerta l'obbligo dell'Autorità l'Autorità Portuale del OMISSIS di rideterminare il canone demaniale marittimo 2021, previa applicazione del meccanismo compensativo disciplinato dall'art. 100 comma 3 del D.L. 14.08.2020 n. 104.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Massimiliano Balloriani, Consigliere

Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO